

Deliberazione del Direttore Generale n. **248** del **16/05/2012**

Oggetto: Regolamento procedura di pubblicazione on - line degli atti aziendali. Adozione.

Ufficio proponente: S.C. Affari Generali e Legali

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, la cui spesa trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

Esercizio	assente
Centro di Risorsa
Posizione Finanziaria
Riga di dettaglio
Importo	assente

P.O. Budget acquisti, flussi economici e bilancio

Direzione Economica e della Contabilità Generale

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'ufficio proponente, allegata a questo atto come parte integrante;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex D.Lgs. N. 502/92 e successive modificazioni).

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Roberto NOTO)

Il Direttore Sanitario

(Dott. Leonardo BARTOLUCCI)

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Gianni GIOVANNINI)_____

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' - Terni

RICHIAMATI:

- l'art. 3 , comma 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., con il quale si dispone che tutti i poteri di indirizzo, controllo e gestionali, nonché la rappresentanza dell'Azienda Sanitaria, sono riservati al Direttore Generale;
- le disposizioni contenute nella legge n. 241/1990 e s.m.i., in ordine alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- le disposizioni contenute nelle legge regionale n.3/1998 "Ordinamento del sistema sanitario regionale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali contenute nella Deliberazione del 19 aprile 2007, n. 17, ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" e nella Deliberazione del 14 giugno 2007, n. 23, ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico";

CONSIDERATO:

- che al fine di favorire il superamento dei documenti amministrativi su supporto cartaceo, la legge 18.06.2009, n. 69, ha fissato la data in cui "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" prevedendo che "le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale";
- la legge 18/06/2009 ha anche disciplinato il regime di pubblicazione degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica e dei bilanci, introducendo un regime differenziato, stabilendo che oltre alla pubblicazione sulla stampa quotidiana, le Pubbliche Amministrazioni provvedano anche alla pubblicazione nei siti informatici secondo le modalità operative definite nel DPCM 26 aprile 2011, contenente la regolamentazione delle modalità e delle forme di pubblicazione sui siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci. La perdita di valore legale della pubblicazione in forma cartacea è disposta con decorrenza dal 1 gennaio 2013;
- la legge 12 luglio 2011, n.106 prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale:
 1. l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi;
 2. per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;
- la legge regionale 16 settembre 2011, n.8 ha previsto disposizioni che si applicano anche alle aziende sanitarie ed agli enti del servizio sanitario regionale, in particolare,

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' - Terni

in un'ottica di trasparenza del sistema pubblico regionale, a partire dal 1 gennaio 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 comma 1 pubblicano periodicamente, con cadenza comunque non inferiore al mese, nella sezione pubblicità legale del proprio sito istituzionale, l'elenco completo degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ed il testo integrale di atti e provvedimenti per i quali la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale;

- la legge regionale 8/2011 prevede l'obbligo di pubblicazione, sul sito informatico istituzionale di ciascun ente, dell'elenco degli atti e documenti che l'interessato ha l'obbligo di produrre a corredo dell'istanza di parte, per tutti i procedimenti amministrativi di propria competenza;
- la legge regionale 8/2011 – art.13 - ha disposto che i soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano la PEC o l'interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni. A partire dal 1 luglio 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano esclusivamente la PEC implementando l'interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
- la legge regionale 8/2011 – art. 17 – ha disposto che a partire dal 1 luglio 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 comma 1 garantiscono, attraverso modalità telematiche ed ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 82/2005 l'esercizio del diritto di accesso ai testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza;

RITENUTO che a seguito degli interventi normativi sopra richiamati, si rende necessario procedere a definire una organica disciplina interna della pubblicazione on-line degli atti aventi rilevanza esterna;

CONSIDERATO che i procedimenti amministrativi ad istanza di parte nell'Azienda Ospedaliera sono disciplinati da appositi regolamenti aziendali che individuano in maniera specifica gli atti e i documenti che debbono essere prodotti dall'interessato al fine di ottenere il provvedimento amministrativo e la loro pubblicazione sul sito informatico dell'ente è da considerarsi soddisfacente dell'obbligo imposto dalla legge regionale 8/2011;

CONSIDERATO inoltre che, qualora vi siano provvedimenti non disciplinati da regolamenti, gli stessi dovranno essere individuati dai dirigenti delle singole strutture – completi dell'elenco degli atti e documenti che l'interessato ha l'obbligo di produrre a corredo dell'istanza di parte – ed inviati all'Ufficio Informatico per la successiva pubblicazione sul sito aziendale;

RITENUTO di pubblicare sul sito informatico istituzionale tutti gli atti per i quali le singole norme di legge o regolamento richiedono la pubblicazione all'albo pretorio, ed in particolare atti deliberativi, determine dirigenziali, regolamenti aziendali recepiti con atto deliberativo, atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità di cui all'art.32 della legge 69/2009 e di cui al DPCM 26 aprile 2011 e il bilancio aziendale secondo le modalità di cui all'art.32 della legge 69/2009 e di cui al DPCM 26 aprile 2011;

Azienda Ospedaliera 'S. Maria' - Terni

DELIBERA

DI adottare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 16 settembre 2011, n.8, la procedura di pubblicazione on-line sulla home page del sito web aziendale degli atti deliberativi e delle determinate dirigenziali dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, che garantisce l'effetto di pubblicità legale – come da regolamento che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A) - a far data dal 1 giugno 2012;

DI pubblicare nel sito informatico istituzionale tutti gli altri atti per i quali le singole norme di legge o regolamentari richiedono la pubblicazione all'albo pretorio, in particolare regolamenti aziendali recepiti con atto deliberativo, atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità di cui all'art.32 della legge 69/2009 e di cui al DPCM 26 aprile 2011 e il bilancio aziendale secondo le modalità di cui all'art.32 della legge 69/2009 e di cui al DPCM 26 aprile 2011;

DI dare mandato ai Dirigenti delle articolazioni aziendali, qualora vi siano provvedimenti non disciplinati da regolamenti, di individuare gli stessi – completi dell'elenco degli atti e documenti che l'interessato ha l'obbligo di produrre a corredo dell'istanza di parte – ed inviare la documentazione all'Ufficio Informatico per la successiva pubblicazione sul sito aziendale;

DI dare atto che la legge regionale 8/2011 – art.13 - ha disposto che le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale utilizzano la PEC o l'interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni. A partire dal 1 luglio 2012 i soggetti di cui sopra utilizzano esclusivamente la PEC implementando l'interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

DI dare atto che la legge regionale 8/2011 – art. 17 – ha disposto che a partire dal 1 luglio 2012 le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale garantiscono, attraverso modalità telematiche ed ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 82/2005 l'esercizio del diritto di accesso ai testi integrali degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza;

DI dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Andrea Lorenzoni